SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 gennaio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

00A0641

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 gennaio 2000.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Staffler Heike, nata a Bressanone il 25 gennaio 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del titolo accademico di «Diplom-Sozialpedagogin (BA)» conseguito nel settembre 1995 presso l' Accademia professionale di Stoccarda «Baden-Wurttemberg», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale»;

Preso atto dell'autorizzazione all'uso del titolo professionale «pedagoga sociale riconosciuta dallo Stato» ed all'esercizio della professione rilasciata alla sig.ra Staffler il 30 settembre 1995;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 18 febbraio 1999, del 14 luglio 1999 e del 28 settembre 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che le misure compensative di cui all'art. 6 menzionato debbano rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza maturata;

Decreta:

Alla sig.ra Staffler Heike, nata a Bressanone il 25 gennaio 1969, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di tre anni.

Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: «principi e fondamenti del servizio sociale», «legislazione sociale in Italia», «organizzazione del servizio sociale», «ricerca sociale», «metodi e tecniche del servizio sociale».

Roma, 11 gennaio 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) *Prova attitudinale:* il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel decreto, si compone di un esame scritto ed uno orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella trattazione di una situazione problematica riguardante una persona, una famiglia, un gruppo o una comunità tracciata a cura della commissione, o di una ipotesi di lavoro professionale in una situazione in cui si richiede un intervento, con riferimento alla legislazione sociale italiana in relazione al caso specifico. L'esame orale consiste nella discussione di questioni pratiche vertenti sulle materie indicate nel decreto di riconoscimento. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) *Tirocinio di adattamento:* ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento e la dichiarazione di disponibilità dell'assistente sociale tutor.

00A0653

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lecco.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale -

n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota della scrivente direzione prot. n. 2/4/18696/99 del 20 dicembre 1999 con la quale si autorizzava il direttore reggente dell'ufficio ad effettuare il trasferimento della conservatoria dei registri immobiliari di Lecco nei nuovi locali;

Vista la nota prot. n. 18 datata 7 gennaio 2000, del direttore reggente della conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio medesimo;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è dovuto al trasferimento del sistema operativo, con tutti i personal-computers ed hardware connessi, a seguito del completamento delle operazioni di trasloco nella nuova sede, sita in Lecco - Via Igualada n. 39 effettuato nei giorni dal 3 al 5 gennaio 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Lecco dal 3 al 5 gennaio 2000, per il completamento delle operazioni di trasloco dell'ufficio nella nuova sede.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 15 gennaio 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A0652

DECRETO 26 gennaio 2000.

Differimento dei termini di pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al trasporto di cose.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le modifiche apportate dall'art. 6, comma 22, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39), lettere *d)* e *d-ter)*, in virtù delle quali le tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti al trasporto di cose non sono più da commisurarsi alla portata espressa in quintali bensì al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici;

Considerato che per i rimorchi adibiti al trasporto di cose occorre procedere alla determinazione di nuovi importi delle tasse automobilistiche, da corrispondere per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e),* del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse medesime adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento del predetto tributo;

Decreta:

Art. 1.

Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000 è effettuato nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000. Nello stesso termine è corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 aprile 2000, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il Ministro: VISCO

00A0744

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 dicembre 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 luglio 1998 relativo al commercio degli occhiali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto in particolare, l'art. 20 che prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere, anche per singole tipologie di dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla vendita nonché stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;

Visto il proprio decreto 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, con il quale sono stati assoggettati a particolari cautele nella vendita i dispositivi medici rientranti nella competenza professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, prevedendo che la vendita degli occhiali premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia, limitatamente a quelli aventi entrambe le lenti con lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3 gradi, possa essere effettuata oltre che dagli esercizi commerciali di ottica, anche dalle farmacie e dagli esercizi commerciali che vendono, tra l'altro, articoli sanitari;

Considerato che il richiamato decreto prevede che sugli occhiali premontati deve essere presente la marcatura CE, accompagnata dalle indicazioni dei dati relativi al costruttore o all'importatore e delle caratteristiche tecniche degli occhiali;

Ritenuto, in relazione anche all'ordinanza del Consiglio di Stato dell'8 ottobre 1999, di modificare il richiamato decreto ministeriale del 23 luglio 1998, prescrivendo, a maggior tutela del consumatore, per gli occhiali premontati ulteriori requisiti tecnici e specifiche avvertenze e precauzioni d'uso.

Decreta:

1. I comma 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998, sono sostituiti dai seguenti:

«4. Sono esclusi dalla riserva di cui al comma 1 gli occhiali, premontati con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia, aventi i seguenti requisiti:

a) montatura: le montature devono essere realizzate in materiale non infiammabile e comunque privo di agenti chimici aventi possibilità allergizzanti;

b) lenti: entrambe le lenti dell'occhiale devono avere lo stesso identico potere diottrico, comunque non superiore a 3 gradi;

c) allineamento centri focali: gli occhiali devono avere centri focali di entrambe le lenti allineati sullo stesso asse;

d) distanze interpupillari: le distanze interpupillari degli occhiali da presbite premontati devono essere comprese tra i 58 mm e i 64 mm;

5. Sugli occhiali premontati, oltre alla marcatura CE, devono essere indicate, in modo indelebile, le seguenti informazioni minime:

a) il nome o il marchio del costruttore o del responsabile dell'immissione in commercio;

b) il potere diottrico espresso in diottrie.

6. Gli occhiali premontati, per la vendita al pubblico, devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni e struzioni d'uso:

a) distanza interpupillare annotata su etichetta o su adesivo applicato sulle lenti o sulla montatura;

b) avvertenze e precuzioni per l'uso, unite alla confezione di vendita al pubblico, stampate in lingua italiana, come da foglio allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

7. Gli occhiali premontati con le caratteristiche di cui ai commi precedenti possono essere venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di articoli sanitari.

8. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è concesso un termine di mesi sei per lo smaltimento delle scorte, esistenti in sede di commercializzazione e non conformi alle disposizioni di cui al comma 5, lettera *b),* e comma 6, lettera *a),* salvo l'obbligo, ai fini della vendita al pubblico, di adeguarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, alla prescrizione di unire, a cura del fabbricante o del distributore, alle confezione degli occhiali il foglio di avvertenze e precauzioni d'uso di cui al comma 6».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

ALLEGATO

OCCHIALI PREMONTATI

Avvertenze e precauzioni per l'uso.

Al fine di valutare correttamente l'entità e la natura di un difetto visivo è necessario il preventivo esame della vista. In ogni caso la valutazione del difetto visivo non può essere basata sull'autodiagnosi o sulla scelta degli occhiali considerati adatti per approssimazioni successive.

Gli occhiali premontati per la presbiopia, costruiti industrialmente con lenti di identico potere diottrico, sono indicati ESCLUSIVAMENTE per la correzione della presbiopia «semplice».

Gli occhiali premontati sono indicati solo per la visione da vicino. Non devono essere usati per la guida, né per la visione da lontano, né per la protezione degli occhi.

L'uso improprio ovvero l'utilizzo di una gradazione sbagliata di occhiali può essere causa di vari disturbi della visione, con possibile cefalea. In tal caso è necessario un controllo oculistico. Solo il medico oculista è in grado di valutare lo stato di salute degli occhi e l'entità dei disturbi visivi.

Gli occhiali premontati per presbiopia non devono essere utilizzati in caso di presbiopia «complessa».

Gli occhiali premontati per presbiopia non migliorano la visione in caso di patologie dell'occhio, quali la cataratta o le degenerazioni maculari.

La presbiopia è caratterizzata da un indebolimento fisiologico e progressivo della vista che si manifesta, in genere, dopo i 45 anni con una serie di disturbi quali difficoltà di leggere il giornale o di distinguere bene da vicino gli oggetti di piccole dimensioni.

La presbiopia si considerate «semplice» quando per la correzione del difetto visivo, entrambi gli occhi necessitano dello stesso numero di diottrie correttive (le diottrie sono l'unità di misura della capacità visiva).

La presbiopia si considera «complessa» in presenza di astigmatismo o di anisometropia o quando il numero di diottrie in ciascun occhio è diverso. L'astigmatismo è un difetto della vista dovuto a irregolare curvatura della cornea che determina una visione delle immagini sfuocata e deformata. L'anisometropia è caratterizzata da un differente vizio di rifrazione nei duoe occhi.

00A0705

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 dicembre 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 5 agosto 1999 concernente modificazioni dello statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista l'art. 16, ultimo comma, del codice civile;

Visti l'art. 5 della legge e 30 marzo 1961, n. 304;

Visto lo statuto del Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani (C.N.G.E.I.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 613, ed in particolare l'art. 32;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999 con il quale sono state autorizzate le variazioni agli articoli 8, 21 e 31 dello statuto citato in premessa;

Visto il ricorso al T.A.R. Lazio CT n. 35962/99 - 541, con il quale il dott. Francesco Adami, nella sua qualità di socio del C.N.G.E.I., chiede l'annullamento previa sospensione del decreto ministeriale 5 agosto 1999, già citato, nonché gli esposti del dott. Enrico Caramanna - senior scout e tesoriere della sezione di Genova e del sig. Guido Corda - socio e già presidente nazionale di detta associazione;

Considerato che le proposte di modifica del citato statuto devono essere approvate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza assoluta del totale degli aventi diritto al voto;

Considerato che nel decreto ministeriale 5 agosto 1999, tra le premesse del provvedimento non è stata menzionata l'approvazione di dette modifiche da parte dell'assemblea straordinaria come previsto dall'art. 32 dello statuto;

Ritenuto di dover annullare, in virtù del principio di autotutela, il decreto ministeriale sopra citato in quanto carente di motivazioni ed in attesa di avere tutti gli atti per poter eventualmente autorizzare nuovamente dette modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 5 agosto 1999, con il quale sono state autorizzate le variazioni agli articoli 8, 21 e 31 dello statuto indicato nelle premesse, è annullato in attesa dell'approvazione delle anzidette variazioni da parte dell'assemblea straordinaria, come previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 613.

Roma, 23 dicembre 1999

Il Ministro: BERLINGUER

00A0654

DECRETO 4 gennaio 2000.

Riconoscimento di titoli professionali esteri ai fini dell'abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Montijano Fernandez Ana Maria e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en filosofia y letras», conseguito dall'interessata il 25 luglio 1991, viene rilasciato al termine di un corso di studi della durata di cinque anni dall'Università di Granada;

Considerato che la sig.ra Montijano Fernandez Ana Maria risulta in possesso del titolo universitario «Diplomado en profesorado de educación general básica» rilasciato dalla sopraindicata Università il 2 settembre 1988 e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 21 giugno 1999 dal Console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato in data 14 ottobre 1995 dal direttore didattico del New European Language Centre di Rho;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 10 dicembre 1999;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in emessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Montijano Fernandez Ana Maria, nata a Granada (Spagna) il 21 giugno 1967, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: spagnolo e 46/A - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 4 gennaio 2000

Il direttore generale: PARADISI

00A0745

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 gennaio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile come modificato;

Decreta:

Le sottoelencate società cooperative edilizie:

1) società cooperative edilizia «Amicizia a r.l.», con sede in Benevento, costituita il 15 novembre 1971 con atto notaio dott. Luigi Michele Delli Veneri, repertorio n. 4826, registro società n. 782, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 432/117768;

2) società cooperativa edilizia «Sannio Arcobaleno», con sede in Benevento, costituita l'11 gennaio 1974, con atto notaio dott. Luigi Ronza, repertorio n. 443, registro società n. 1049, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 592/136483;

3) società cooperativa «Sannio Fortuna», con sede in Benevento, costituita il 17 gennaio 1974 con atto notaio dott. Luigi Ronza, repertorio n. 502, registro società n. 1051, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 589/136480;

4) società cooperativa edilizia «Sannio Gelsomina», con sede in Benevento, costituita il 17 dicembre 1973 con atto notaio dott. Luigi Ronza, repertorio n. 239, registro società n. 959, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 519/131576;

5) società cooperativa edilizia «Sannio Acacia Rossa», con sede in Benevento, costituita l'11 gennaio 1974 con atto notaio dott. Luigi Ronza, repertorio n. 444, registro società n. 1048, tribunale di Benevento, B.U.S.C. n. 583/136474,

sono sciolte di diritto con la perdita della personalità giuridica ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore come previsto dall'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 10 gennaio 2000

Il direttore: MORANTE

00A0545

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA

DECRETO 13 gennaio 2000.

Emanazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Istituto nazionale per la fisica della materia - revisione 1. (Decreto n. 15/2000).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio direttivo n. 559/99 del 22 luglio 1999 con la quale il consiglio direttivo ha approvato la revisione 1 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Istituto;

Vista la lettera prot. n. 1532/99/REG del 28 luglio 1999 con cui il suddetto regolamento è stato trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 68 del 10 gennaio 2000 con cui il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha espresso le proprie considerazioni in merito al testo proposto;

Visto il decreto del presidente n. 14/00 del 13 gennaio 2000 con cui è stato approvato il regolamento in oggetto;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;

Decreta:

1. L'emanazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Istituto nazionale per la fisica della materia - revisione 1.

2. L'entrata in vigore del regolamento in oggetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. La trasmissione del suddetto regolamento e del presente decreto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 gennaio 2000

Il presidente: CALANDRA BUONAURA

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1.1. L'attività amministrativa dell'Istituto nazionale per la fisica della materia è diretta ad assicurare il perseguimento delle sue finalità pubbliche di ricerca e di servizio in un campo in continua e rapida evoluzione, e si attua attraverso le gestioni afferenti all'amministrazione centrale e gli altri centri di spesa dell'Istituto secondo le linee indicate dai piani e programmi pluriennali, tenendo conto del miglior utilizzo delle risorse dedicate alla fisica della materia anche da altri enti, coordinati o convenzionati.

1.2. Il presente regolamento è adottato in base all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, che riconosce agli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale autonomia finanziaria e contabile anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

1.3. Il regolamento prevede disposizioni in materia di amministrazione e contabilità e, in particolare, dispone l'attivazione di un sistema contabile integrato tra contabilità finanziaria pubblica, contabilità economico patrimoniale e contabilità analitica, allo scopo di fornire il quadro complessivo dei costi e dei ricavi, delle spese e delle entrate, nonché delle conseguenti variazioni nel patrimonio. Esso ha lo scopo di realizzare l'efficiente, efficace ed economica acquisizione ed amministrazione del complesso delle risorse nel rispetto delle finalità istituzionali.

1.4. Il presente regolamento mira altresì a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno, la capacità di verificare in modo innovativo l'efficacia e l'efficienza operativa dell'Istituto anche attraverso il controllo di gestione e l'analisi dei costi.

Art. 2.

Principi generali

2.1. Il presente regolamento ed il manuale di contabilità di cui al successivo art. 5, sono adottati nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in materia di ordinamento contabile e, in particolare, si uniformano alle seguenti linee guida:

a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;

b) individuazione delle competenze dei centri di responsabilità;

c) autonomia finanziaria e gestionale dei centri di responsabilità;

d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;

e) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;

f) equilibrio tra le entrate e le spese;

g) utilizzazione delle risorse acquisite dall'esterno e degli stanziamenti di bilancio nel rispetto del vincolo di destinazione;

h) limiti per il ricorso al credito;

i) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;

j) obbligo della scelta concorrenziale per la scelta del contraente;

k) rapidità, efficienza, concentrazione e speditezza nell'erogazione della spesa;

l) obbligo del rispetto della destinazione del patrimonio pubblico a finalità pubbliche;

m) individuazione dei responsabili delle entrate e delle spese;

n) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;

o) divieto di effettuare gestioni fuori bilancio.

2.2. I principi suddetti costituiranno, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento o nel manuale di contabilità di cui al successivo art. 5, le linee guida alle quali sarà costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Istituto.

Art. 3.

Pubblicità dell'amministrazione

3.1. L'Istituto adegua la propria organizzazione e le proprie procedure al fine di realizzare la migliore circolazione e comprensibilità delle informazioni all'interno dell'amministrazione e la loro diffusione all'esterno. Gli eventuali aggiornamenti e le necessarie istruzioni operative, non previste dal regolamento o dai manuali, sono emanate dal direttore generale.

3.2. Gli atti dell'Istituto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono portati a conoscenza degli interessati in forma completa, analitica e motivata. A richiesta gli uffici forniscono indicazioni agli interessati circa gli eventuali ricorsi amministrativi esperibili, indicando i termini e l'Organo cui il ricorso deve essere presentato.

3.3. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed ottenere, a proprie spese, copia dei documenti amministrativi dell'Istituto in ossequio alla legge n. 241/1990.

3.4. I regolamenti, il manuale, i bilanci e gli atti di interesse generale sono resi pubblici via internet nell'apposita pagina Web dell'Istituto.

3.5. L'Istituto divulga al pubblico dati ed informazioni sulla propria attività in ogni altra forma, anche di carattere editoriale.

Art. 4.

Analisi dell'efficienza e dei risultati di gestione

4.1. In applicazione dell'art. 8, comma 5 e dell'art. 7, comma 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la gestione complessiva delle risorse dell'Istituto è assoggettata sistematicamente ad un'analisi volta ad accertare sotto l'aspetto amministrativo, economico e contabile, tenendo conto anche dell'aspetto tecnico-scientifico, i risultati raggiunti e l'efficienza ottenuta nell'uso delle risorse.

4.2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate ad un nucleo di valutazione costituito da cinque componenti, di cui almeno tre esterni alla struttura dell'Istituto, di comprovata esperienza nel settore. Tale gruppo può essere integrato con esperti, in veste di consulenti e senza che ciò incida sul numero dei componenti, quando se ne ravvisasse la necessità.

4.3. L'analisi si effettua attraverso la raccolta di dati e l'elaborazione di indicatori sulla disponibilità e sull'impiego delle risorse, nonché sui risultati conseguiti presso i vari servizi e strutture dell'Istituto, secondo indicazioni generali del consiglio direttivo.

4.4. Tutti i servizi e le strutture dell'Istituto devono fornire i dati richiesti dal nucleo di valutazione affinché questo possa procedere nell'effettuazione dell'analisi.

4.5. Il presidente dell'Istituto presenta annualmente al consiglio direttivo una relazione del nucleo di valutazione che illustra i risultati e l'efficienza dei servizi e delle strutture dell'Istituto, indicando le principali variazioni rispetto agli anni precedenti e ad altre istituzioni italiane e straniere.

4.6. Ai membri del nucleo di valutazione è attribuita, per le funzioni svolte, una indennità di carica la cui misura è determinata dal consiglio direttivo, oltre, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 5.

Manuale di contabilità

5.1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il consiglio direttivo, su proposta del presidente, adotta un manuale di contabilità che disciplina:

a) i criteri per la formazione del programma di gestione annuale (PGA) ed il collegamento tra questo ed il bilancio annuale di previsione;

b) i criteri di formazione del bilancio annuale di previsione e del rendiconto finanziario;

c) i criteri per la gestione della contabilità economico patrimoniale, la costruzione del piano dei conti e lo schema del rendiconto d'esercizio;

d) i criteri per la rilevazione delle attività commerciali e la disciplina contabile ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;

e) i criteri per la tenuta della contabilità analitica e per il controllo di gestione;

f) la gestione patrimoniale;

g) l'attività negoziale.

Il manuale di contabilità è immediatamente adottato, previa deliberazione di approvazione da parte del consiglio direttivo, quale strumento di gestione operativa.

Il manuale di contabilità è oggetto di modifiche ed integrazioni, previa deliberazione da parte del consiglio direttivo, ogni qual volta si renda necessario per esigenze tecniche o operative.

5.2. Con riferimento alla gestione delle entrate e delle spese il manuale dovrà prevedere le seguenti procedure e disposizioni generali:

a) le entrate si intendono accertate quando, sulla base dell'avvenuto stanziamento nel bilancio di previsione viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza;

b) le spese vengono impegnate quando sulla base dell'avvenuto stanziamento nel bilancio di previsione è giuridicamente perfezionata un'obbligazione, determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e costituito il vincolo sulle somme di bilancio;

c) le somme stanziate ma non impegnate, non costituiscono economia di spesa qualora risulti che esse sono destinate ad un programma o ad un progetto da perfezionare nei cinque anni successivi allo stanziamento; in tal caso la somma viene riportata negli esercizi successivi fino all'attivazione o alla conclusione del programma o del progetto al quale era stata destinata;

d) durante l'esercizio la nozione di impegno è anche intesa come fase di prenotazione della spesa e quindi prevede la possibilità di effettuare impegni di spesa a prescindere dal sorgere di un'obbligazione giuridicamente rilevante; alla fine dell'esercizio queste dovranno essere riconsiderate a seconda che sia stata o meno perfezionata l'obbligazione giuridica dando luogo a residui (nel caso in cui l'obbligazione non risulti pagata) o ad economie.

Art. 6.

Esercizio finanziario, bilancio pluriennale e annuale di previsione

6.1. La programmazione finanziaria dell'attività dell'Istituto si svolge sulla base di un bilancio triennale elaborato in termini di competenza, in relazione ai piani di attività ed alle previsioni triennali di entrata e di spesa. Gli stanziamenti previsti nel bilancio triennale, per il primo anno, corrispondono a quelli del bilancio annuale. Il bilancio triennale viene presentato unitamente al bilancio preventivo annuale corredato da apposita relazione del presidente, che fornisce indicazioni sulle entrate e sulle spese secondo i programmi di attività, e viene aggiornato annualmente.

6.2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

6.3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il presidente, su proposta della giunta esecutiva, sottopone all'approvazione del consiglio direttivo il bilancio di previsione per l'anno successivo accompagnato da una relazione in cui viene anche indicata la previsione di spesa del personale per l'anno successivo.

6.4. Il bilancio pluriennale ed annuale di previsione viene trasmesso Ministeri ed agli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7.

Criteri di formazione del bilancio di previsione

7.1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di sola competenza. L'unità elementare del bilancio è rappresentata per le entrate dalla risorsa e per le spese dall'impiego, espressione di una aggregazione funzionale, suscettibile di una articolazione interna a fini conoscitivi anche per programmi, progetti ed interventi, come previsto nel relativo manuale.

7.2. Gli stanziamenti nel bilancio annuale di previsione avvengono sulla base di quanto evidenziato nel programma di gestione annuale (PGA) con riguardo alle sole entrate e spese certe.

7.3. La giunta esecutiva provvede ad apportare automaticamente le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione ogni qual volta le entrate e le spese, previste come probabili nel programma di gestione annuale (PGA), diventino certe.

7.4. Al bilancio è allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti.

7.5. La classificazione delle entrate e delle spese deve essere effettuata secondo gli schemi di cui al manuale di contabilità.

7.6. Il bilancio di previsione, con i relativi allegati, viene trasmesso, entro quindici giorni dalla sua approvazione, ai Ministeri ed agli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8.

Avanzo o disavanzo di amministrazione

8.1. La prima posta di entrata o di spesa del bilancio di previsione è rispettivamente preceduta dall'indicazione dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al trentuno dicembre dell'esercizio precedente al quale si riferisce il preventivo; la sua consistenza deve essere descritta in apposita tabella dimostrativa redatta in conformità agli schemi del relativo manuale.

8.2. Nel caso in cui si presuma l'esistenza di un avanzo di amministrazione, gli stanziamenti di spesa relativi alla sua utilizzazione non potranno essere impegnati se non in quanto e nella misura in cui detto avanzo risulti accertato. Nel caso in cui si presuma un disavanzo di amministrazione il consiglio direttivo deve tenerne conto in sede di approvazione del preventivo, prevedendo un piano finanziario idoneo per il suo riassorbimento.

8.3. L'accertamento dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione è effettuato con l'approvazione del conto consuntivo. Devono essere deliberati necessari provvedimenti atti ad assorbire l'eventuale disavanzo di amministrazione accertato in sede consuntiva.

Art. 9.

Assestamento e variazioni di bilancio

9.1. Successivamente all'approvazione del bilancio annuale di previsione la giunta esecutiva, delegata dal consiglio direttivo, prende atto della progressiva trasformazione delle entrate già previste come probabili in certe (nel PGA) e quindi adegua automaticamente gli stanziamenti del bilancio annuale di previsione ed autorizza ogni conseguente spesa.

9.2. La giunta esecutiva è altresì autorizzata ad apportare adeguamenti alla struttura del PGA e, conseguentemente, al bilancio annuale di previsione nel caso si manifestino entrate inizialmente non previste nel PGA sempreché queste abbiano un vincolo di destinazione.

9.3. Il bilancio annuale di previsione, così costruito, non richiede la necessità di variazioni di bilancio ma solo automatici assestamenti conseguenti all'inserimento dei valori inizialmente non iscritti; l'insieme di questi assestamenti sono sottoposti all'esame del consiglio direttivo una sola volta all'anno per permettere di addivenire alla necessaria rendicontazione ed alla costruzione del bilancio di previsione del successivo esercizio.

9.4. Qualora però, nel corso dell'esercizio, si dovessero manifestare nuove entrate senza vincolo di destinazione (non previste nel PGA approvato dal consiglio direttivo) si dovrà procedere ad una formale variazione di bilancio adottata da consiglio direttivo.

9.5. In caso di necessità ed urgenza il presidente potrà apportare le variazioni di PGA ed al bilancio che si rendessero necessarie fatta salva la successiva ratifica alla prima adunanza del consiglio direttivo.

9.6. Alle variazioni ed agli assestamenti di bilancio è allegata la relazione del collegio dei revisori.

9.7. La variazione di bilancio, con i relativi allegati, viene trasmesso, entro quindici giorni dalla loro adozione ai Ministeri ed agli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 10.

Entrate e spese

10.1. Le procedure di gestione delle entrate e delle spese sono determinate secondo quanto previsto dal manuale di contabilità.

10.2. Le spese sono impegnate con provvedimenti della giunta esecutiva e dei responsabili dei centri di spesa, su delega del consiglio direttivo.

10.3. Gli impegni ed i pagamenti sono effettuati nei limiti rispettivamente degli stanziamenti di competenza.

Art. 11.

Servizio di cassa

11.1. Il servizio riscossione e pagamento è affidato, con apposita convenzione, ad un Istituto di credito, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica; l'Istituto di credito provvede, altresì, alla custodia ed amministrazione delle cauzioni depositate a nome dell'Istituto.

11.2. Il pagamento di qualsiasi atto di spesa deve essere eseguito dal tesoriere sulla base di regolari mandati trasmessi anche mediante procedure di tipo telematico. La riscossione delle entrate può avere luogo provvisoriamente anche senza reversali d'incasso previa regolarizzazione successiva su richiesta del tesoriere. Analogamente si può provvedere al pagamento di atti di spesa aventi carattere obbligatorio o urgente tramite il tesoriere senza il relativo mandato di pagamento e solo ed esclusivamente nei casi in cui l'urgenza non consenta materialmente la tempestiva emissione dello stesso. Detti pagamenti dovranno comunque essere regolarizzati nei termini di cui alla convenzione stipulata con l'Istituto tesoriere.

11.3. Per l'espletamento di particolari servizi l'Istituto può avvalersi di conti correnti bancari e/o postali: unico traente è il tesoriere di cui al primo comma, previa emissione di apposita reversale da parte dell'Istituto.

Art. 12.

Servizio di cassa interno

12.1. Il direttore generale può autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno sia per la sede centrale, che per i diversi centri di responsabilità.

12.2. L'incarico di cassiere è conferito dal direttore generale ad un dipendente o associato per una durata determinata, comunque non superiore a tre anni, ed è rinnovabile.

12.3. Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del competente ufficio, è soggetto al controllo di rendicontazione trimestrale ed è personalmente responsabile delle somme affidategli.

12.4. I cassieri della sede centrale e dei diversi centri di responsabilità possono essere dotati, all'inizio di ciascun esercizio di un fondo liquido di cassa, l'entità del quale viene stabilita dal direttore generale; detto fondo è reintegrabile in corso di esercizio previa rendicontazione delle somme già spese.

12.5. Il fondo liquido di cassa potrà essere utilizzato per il pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per riparazioni e manutenzione di mobili e locali, per le spese postali e di vettura, delle spese di acquisto di utensileria, di apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, di materiale di consumo di laboratorio, di giornali e di libri, nonché di pubblicazioni periodiche e simili, delle spese di rappresentanza e per tutte quelle spese il cui pagamento in contanti si renda necessario o urgente. Sul fondo possono altresì gravare gli anticipi ed i rimborsi per le spese di viaggi e missioni.

12.6. Per spese che singolarmente non eccedano un importo minimale, la cui entità sarà stabilita annualmente dal consiglio direttivo, la ricevuta o lo scontrino fiscale sono documento giustificativo delle stesse.

12.7. Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere senza la disposizione del responsabile del centro di spesa o dal dirigente dell'ufficio richiedente.

12.8. Le disponibilità eventualmente esistenti sul fondo al 31 dicembre sono debitamente contabilizzate ed i relativi saldi saranno ripresi e considerati quale dotazione iniziale dell'esercizio successivo.

Art. 13.

Funzionari delegati

13.1. Per l'effettuazione di spese per le quali si renda necessario ed opportuno operare mediante funzionari delegati, il direttore generale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e degli indirizzi generali fissati dal consiglio direttivo, può disporre accreditamenti in favore dei direttori delle unità di ricerca INFM, dei direttori dei laboratori INFM, dei responsabili di progetto o commessa, dei titolari degli uffici di gestione decentrata organicamente previsti e distaccati dalla sede centrale dell'Istituto o di altre figure delegate dal consiglio direttivo, mediante accensione di appositi conti correnti bancari presso istituti di credito operata in modo tale che risulti ben chiara la loro esclusiva appartenenza all'Istituto e destinazione.

13.2. Detti accreditamenti, che potranno anche riguardare l'intero stanziamento di spesa, sono imputati sui pertinenti programmi, progetti od interventi.

13.3. Gli interessi maturati sui conti correnti di cui al comma 12.1., vanno accreditati all'Istituto con le modalità previste dalla normativa che regolano la tesoreria unica.

13.4. Le operazioni di pagamento a valere sui fondi accreditati sui conti correnti, di cui al comma 12.1., hanno luogo con l'emissione di assegni, bonifici bancari o carta di credito, a favore dei creditori, firmati dal funzionario delegato.

13.5. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme loro anticipate, delle spese ordinate e dei pagamenti effettuati e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dal codice civile.

13.6. Ogni funzionario delegato deve giustificare l'impiego delle somme erogate. All'uopo alla fine di ogni semestre, o anche prima se ultimato o cessato l'incarico affidatogli, deve compilare il rendiconto delle somme erogate da presentare al servizio amministrativo anche mediante appositi report elaborati dal sistema informatico centrale, allegando agli stessi apposito estratto conto dell'istituto bancario dal quale risulti, fra l'altro, il saldo alla fine del periodo considerato.

13.7. Le somme non ammesse a discarico saranno rilevate tra i residui attivi, in attesa dell'accertamento delle eventuali connesse responsabilità.

13.8. Ai funzionari delegati è preclusa qualsiasi attività gestionale riguardante le entrate.

13.9. Il funzionario delegato dovrà dare ragione delle eventuali discordanze delle proprie scritture contabili e quelle di cui all'estratto conto bancario.

13.10. Il conto è ammesso a discarico dopo che ne sia riconosciuta la regolarità da parte del servizio amministrativo.

Art. 14.

Scritture contabili

14.1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare analiticamente per ciascuna risorsa o impiego, le entrate accertate, riscosse e rimaste da incassare, e le uscite impegnate, pagate e rimaste da pagare.

14.2. Nell'ambito delle scritture finanziarie è prevista una contabilità analitica finalizzata alla responsabilizzazione dei vari centri di responsabilità ed alla gestione per budget.

14.3. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario per effetto della gestione di bilancio o per cause ad esso estranee, nonché la consistenza patrimoniale alla chiusura dell'esercizio.

14.4. Ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttività dei servizi l'attività operativa, informativa ed informatica necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per l'attuazione degli schemi e delle procedure di contabilità economica generale e di contabilità analitica per centri di spesa è affidata, con un sistema di elaborazione dei dati in rete, ad un sistema informativo, amministrativo contabile.

14.5. L'Istituto provvede alla tenuta delle seguenti scritture:

a) un partitario delle uscite con indicazione dell'importo iniziale per ogni impiego, delle variazioni relative intervenute, delle somme impegnate e da impegnarsi, delle somme pagate, delle somme rimaste da pagare;

b) un partitario delle entrate con indicazione dell'importo iniziale per ogni risorsa, delle variazioni relative intervenute, delle somme riscosse e da riscuotersi;

c) schede contabili analitiche di commessa o di progetto o di intervento che rilevino i costi nel momento in cui gli stessi si formano;

d) un giornale, nel quale siano annotate in ordine cronologico, sia le reversali di incasso che i mandati di pagamento emessi;

e) il registro degli inventari che evidenzi la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute per effetto della gestione del bilancio nonché la consistenza degli stessi alla chiusura dell'esercizio finanziario medesimo.

Art. 15.

Il rendiconto finanziario

15.1. La contabilità finanziaria sfocia al 31 dicembre nella redazione del rendiconto finanziario che ha la stessa struttura del bilancio annuale di previsione secondo quanto previsto dal Manuale di contabilità.

15.2. Il rendiconto finanziario, accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è sottoposto dal presidente su proposta della giunta esecutiva, al consiglio direttivo per l'approvazione entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di ogni anno ed è deliberato entro il mese successivo.

15.3. Il rendiconto finanziario viene trasmesso, entro trenta giorni dalla sua approvazione, ai Ministeri ed agli Organi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.

15.4. Il rendiconto finanziario è redatto secondo gli schemi previsti dal manuale di contabilità.

Art. 16.

Gestione patrimoniale

16.1. I beni si distinguono in immobili, mobili e mobili registrati secondo le norme contenute nel Codice civile. Essi sono descritti in separati inventari a quantità ed a valore redatti secondo quanto previsto dal manuale di contabilità.

16.2. I beni mobili, mobili registrati ed immobili sono dati in consegna a soggetti responsabili che ne rispondono personalmente per qualsiasi danno che possa derivare dalla loro azione od omissione secondo le norme di contabilità generale dello Stato. La consegna ha luogo in base ad appositi verbali redatti in contraddittorio fra chi la effettua e chi la riceve. I beni mobili, ad eccezione degli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale.

16.3. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il competente servizio dell'amministrazione centrale dell'Istituto e l'altro dai responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.

16.4. La ricognizione dei beni mobili, il rinnovo dei relativi inventari e l'eventuale rivalutazione dei beni stessi deve essere effettuata ogni dieci anni sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio direttivo nel manuale di contabilità.

16.5. Il valore iscritto nello stato patrimoniale viene periodicamente rideterminato in base ai criteri deliberati annualmente dal consiglio direttivo tenendo presente l'intera situazione patrimoniale riferita all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

16.6. Il consiglio direttivo stabilirà, qualora ritenuto necessario, l'iscrizione a bilancio di quote di ammortamento da accantonare per la ricostituzione di beni patrimoniali a valenza pluriennale.

Art. 17.

Attività negoziale

17.1. L'Istituto nazionale per la fisica della materia ha piena autonomia negoziale nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni.

17.2. Ai lavori, acquisti, forniture, vendite, permute, locazioni, ricerche e altri servizi e contratti in genere si provvede con contratti secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti e dal manuale di contabilità.

Art. 18.

Centri di responsabilità

18.1. L'attività amministrativo-contabile dell'Istituto è esercitata da centri di responsabilità, secondo quanto previsto nel manuale di contabilità, e di seguito sinteticamente individuati:

a) centri di primo livello che sviluppano attività di coordinamento e di supporto all'attività caratteristica dell'Istituto;

b) centri di secondo livello costituiti dalle strutture scientifiche operative;

c) centri di terzo livello, che costituiscono unità elementari di risultato scientifico ed economico, individuabili nei singoli progetti di ricerca.

Art. 19.

Norme finali

19.1. Il presente regolamento è adottato con provvedimento del presidente dell'Istituto ed entra in vigore dalla data indicata nel provvedimento medesimo, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A0708

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 22 dicembre 1999.

Modificazione all'allegato 5-*bis* dell'ordinamento dei servizi in ordine al trasferimento all'Istituto di alta matematica «Francesco Severi» in Roma dei gruppi nazionali di ricerca matematica, in attuazione dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 19/1999.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo n. 19/1999 di riordino del CNR;

Vista la deliberazione n. 13 della giunta amministrativa in data 17 marzo 1999 relativa al trasferimento all'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» (INdAM) - Roma dei gruppi nazionali di matematica del CNR, in attuazione dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo n. 19/1999;

Ravvisata la necessità di provvedere;

Decreta:

L'allegato 5-*bis* dell'ordinamento dei servizi, D.P. CNR n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive modifiche è modificato nel senso che i gruppi nazionali di matematica del CNR:

1) gruppo nazionale per le strutture algebriche e geometriche e loro applicazioni;

2) gruppo nazionale per la fisica matematica;

3) gruppo nazionale per l'analisi funzionale e le sue applicazioni;

4) gruppo nazionale per l'informatica matematica,

sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 22 dicembre 1999

Il presidente: BIANCO

00A0655

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1999.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 7 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1997, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore fisica sanitaria», cui è allegata la Tabella XLV/8 che prevede l'ammissione alla scuola dei soli laureati in fisica;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 19 giugno 1996 e del 3 giugno 1998, intese ad ottenere, tra l'altro, l'istituzione della scuola di specializzazione in fisica sanitaria, riordinata ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 7 maggio 1997;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 2 marzo 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1999;

Vista la comunicazione rettorale del 21 maggio 1999, prot. n. 6268, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in argomento;

Considerato che la proposta di istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», della scuola di specializzazione in fisica sanitaria è inserita fra le proposte presentate dall'Università Cattolica per il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1997-1999;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia espresso nella seduta del 10 giugno 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1998, n. 39,

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «A», di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, alla lettera: «*b)* Scuole di specializzazione» viene apportata la seguente modifica all'elencazione concernente le scuole di specializzazione:

fra l'espressione: «in Farmacologia» e l'espressione: «in Gastroenterologia» viene inserita l'espressione: «in Fisica sanitaria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 ottobre 1999

Il direttore: ZANINELLI

00A0547

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 21 gennaio 2000, n. **952202.**

Legge 25 febbraio 1992, n. 215 - Circolare esplicativa sul controllo degli indicatori di progetto che hanno consentito l'attribuzione dei punteggi per l'inserimento nelle graduatorie delle iniziative agevolate.

Alle imprese interessate

Alle organizzazioni imprenditoriali

Il procedimento per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 215/1992 prevede, com'è noto, l'assegnazione, ai fini della formazione delle graduatorie, di un punteggio complessivo sulla base della valutazione di specifici elementi riferiti al progetto. I singoli elementi ed i corrispondenti punteggi sono stati definiti con decreto ministeriale del 20 dicembre 1996, recante i criteri per la selezione delle domande.

Il punteggio complessivo attribuito alle singole iniziative è dato dalla somma dei punti assegnati per ciascuno degli elementi sopra menzionati, che rappresentano pertanto gli indicatori progettuali su cui si fonda la valutazione dell'amministrazione.

Sebbene il citato decreto non detti disposizioni esplicite riguardo al caso in cui si verifichino o vengano rilevate variazioni dei dati progettuali tali da determinare una modifica del punteggio complessivamente assegnato in fase di graduatoria, il sistema da esso delineato consente tuttavia di trarre le indicazioni necessarie circa le conseguenze di tali modifiche.

Considerato infatti che l'inserimento in graduatoria delle iniziative avviene in ordine decrescente di punteggio e che l'agevolazione viene concessa nello stesso

ordine, fino ad esaurimento fondi, ne deriva che lo scostamento dei dati progettuali rispetto a quelli originari non determina alcuna conseguenza fino a quando il nuovo punteggio complessivo risultante rientri tra i valori che, sulla base della graduatoria di riferimento, hanno consentito la concessione dell'agevolazione.

Qualora, invece, il nuovo punteggio derivante dalla modifica dei dati progettuali si collochi al di sotto dei valori sopracitati, ne consegue la revoca dell'agevolazione.

La revoca sarà solo parziale nel caso in cui la nuova posizione in graduatoria occupata dal progetto rientri tra quelle che sin dall'origine hanno consentito, a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, la concessione di una quota parte dell'agevolazione.

Le imprese dovranno pertanto prestare attenzione alle eventuali variazioni da apportare all'iniziativa, tenendo presente quanto sopra detto e valutando le conseguenze che alcune scelte imprenditoriali potranno avere sul punteggio e quindi sul mantenimento dell'agevolazione.

Ciò premesso, si forniscono alcune utili indicazioni riguardo alla rilevazione dei singoli dati progettuali che sarà effettuata da questa amministrazione nella fase dei controlli.

I dati progettuali non soggetti a variazione sono da intendersi riferiti al momento della presentazione della domanda.

Per i dati soggetti a variazione occorre fare riferimento all'anno a regime, intendendosi per tale l'anno solare successivo all'entrata a regime dell'iniziativa; l'entrata a regime deve comunque verificarsi entro dodici mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti agevolato, a tal fine occorre precisare quanto segue:

il numero degli occupati dell'anno a regime deve intendersi come numero medio mensile nei dodici mesi di riferimento, calcolato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese;

il rapporto investimenti/occupazione è determinato in base ai nuovi valori dell'investimento definitivamente ammesso ad agevolazione e del livello occupazionale conseguito a regime;

per quanto riguarda la quota di partecipazione femminile, oltre alla verifica del dato dichiarato al momento della domanda, viene altresì verificato il dato dell'anno a regime ai fini della rilevazione dello scostamento dal punteggio iniziale; anche in tal caso la quota di partecipazione femminile nell'impresa è calcolata come media mensile dei dati dell'anno a regime, considerando la situazione risultante alla fine di ciascun mese dell'anno di riferimento.

Rispetto all'elemento della partecipazione femminile, giova comunque ricordare che, al di là della questione fin qui trattata concernente il controllo del valore degli indicatori di progetto, sussiste comunque per tutte le imprese beneficiarie l'obbligo sancito dall'art. 10 del regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 706/1996) di mantenere la quota di presenza femminile entro il limite minimo indicato dall'art. 2, comma 1, lettera *a),* della legge n. 215/1992, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto che ha sancito la concessione delle agevolazioni.

La riduzione della presenza femminile al di sotto del predetto limite comporta la perdita del requisito soggettivo di «impresa femminile» stabilito dalla legge e determina in ogni caso la revoca delle agevolazioni, a prescindere dal valore complessivo degli indicatori di cui si è prima trattato.

Ai fini del controllo del suddetto requisito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca, questa amministrazione porrà comunque attenzione alla sostanziale continuità nel possesso del requisito medesimo, non considerando, in caso di perdita temporanea, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici necessari per ripristinare la situazione di conformità alla norma. In ogni caso, tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non potrà essere maggiore di sei mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo.

Si richiama infine l'attenzione delle imprese beneficiarie sull'obbligo, sancito dall'art. 10, comma 2, del medesimo regolamento di attuazione, di mantenere la proprietà dei beni agevolati per tre anni a decorrere dalla concessione dell'agevolazione. Tale obbligo va inteso non soltanto come mantenimento della formale titolarità dei beni, ma anche come vincolo riferito alla destinazione d'uso degli stessi, atteso che l'agevolazione viene concessa per una finalità specifica, che è quella di consentire la realizzazione di un determinato programma di investimenti.

Ne consegue che i beni agevolati non potranno essere distolti dall'uso originario per un periodo di tre anni, decorrente dalla data di emissione del decreto di concessione del beneficio. Nel caso in cui l'impresa abbia necessità di procedere all'alienazione o distrazione dall'uso di alcuni beni, deve comunque darne preventiva comunicazione al Ministero, ai fini dell'autorizzazione, fermo restando che l'agevolazione sarà comunque decurtata pro-quota, in relazione al periodo di permanenza dei beni stessi nella destinazione originaria.

Il direttore generale
per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
SAPPINO

00A0656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto della fondazione Teatro Massimo di Palermo

Con decreto 30 dicembre 1999 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, è stato approvato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, lo statuto della fondazione Teatro Massimo di Palermo derivante dalla trasformazione dell'ente autonomo Teatro Massimo di Palermo, recante articoli numerati da 1 a 16 ed includente l'art. 16-*bis* e redatto per atto pubblico.

00A0658

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 1628 del 27 dicembre 1999, la giunta regionale ha disposto la nomina del nuovo commissario liquidatore della cooperativa «Brentaflor» - Soc. coop. a r.l. con sede, in San Lorenzo in Banale, via Nazionale, 91, nella persona del dott. Mariano Zanolli con studio in Trento, via Pozzo, 30, in sostituzione del dott. Giuseppe Cipolla deceduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con deliberazione n. 1629 del 27 dicembre 1999, la giunta regionale ha disposto la nomina del nuovo commissario liquidatore della cooperativa «Monteco» - Soc. coop. a r.l. con sede, in Baselga di Pinè, frazione Montagnaga, via 4 Novembre, 9, nella persona del dott. Antonio Casillo con studio in Trento, via Abondi, 37, in sostituzione del dott. Giuseppe Cipolla deceduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con deliberazione n. 1630 del 27 dicembre 1999, la giunta regionale ha disposto la nomina del nuovo commissario liquidatore della cooperativa «Cooperativa edilizia Casale» - Soc. coop. a r.l. con sede, in Lomaso, via Campo, nella persona del dott. Giorgio Fiorini con studio in Rovereto, piazza D. Chiesa, 13, in sostituzione del dott. Giuseppe Cipolla deceduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con deliberazione n. 1631 del 27 dicembre 1999, la giunta regionale ha disposto la nomina del nuovo commissario liquidatore della cooperativa «Cooperativa edilizia Alexandra» - Soc. coop. a r.l. con sede, in Rovereto, via Bezzi, 20, nella persona del dott. Giorgio Fiorini con studio in Rovereto, piazza D. Chiesa, 13, in sostituzione del dott. Giuseppe Cipolla deceduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con deliberazione n. 1632 del 27 dicembre 1999, la giunta regionale ha disposto la nomina del nuovo commissario liquidatore della cooperativa «La Mutua Generale S.M.S.» - Soc. coop. a r.l. con sede, in Trento, via Paradisi, 15/2, nella persona del dott. Antonio Casillo con studio in Trento, via Abondi, 37, in sostituzione del dott. Giuseppe Cipolla deceduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Con deliberazione n. 1634 del 27 dicembre 1999, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Part-Time/Genossenschaft Part-Time» - Soc. coop. a r.l. con sede, in Bolzano, via Alto Adige, 13, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del rag. Marcello Salsotto con studio in Bolzano, piazza Walther, 22.

00A0657

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti delle norme regolamentari di cui al decreto rettorale del 20 settembre 1999, n. 3182, si rende noto che la facoltà di giurisprudenza di questo Ateneo ha deliberato l'istituzione di un posto di ruolo di seconda fascia da destinare al settore scientifico disciplinare N18X «Diritto romano e diritti dell'antichità» (primo corso di laurea), alla cui copertura intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Con procedura di valutazione comparativa la facoltà intende provvedere a soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche relative alla storia del diritto romano ed in particolare alla storia della costituzione romana e degli eventi economico-sociali della storia di Roma antica.

Gli aspiranti al trasferimento devono far pervenire le proprie domande all'ufficio di presidenza della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mediante raccomandata postale.

Ai fini della tempestività della domanda, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

La domanda dovrà essere corredata di:

a) *curriculum;*

b) elenco delle pubblicazioni e titoli posseduti alla data di scadenza del presente avviso;

c) eventuale copia delle pubblicazioni ritenute più significative.

Per i soli docenti di altro ateneo, l'istanza dovrà essere ulteriormente corredata di certificato di servizio dell'ateneo di appartenenza affestante:

1) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

2) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Possono produrre domanda di trasferimento coloro che hanno maturato tre anni di permanenza nella stessa sede universitaria (si intende per tale la facoltà di appartenenza per i docenti interni), anche se in aspettativa ex art. 13, primo comma, da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Il requisito si intende posseduto anche se per il primo dei tre anni il servizio è inferiore all'anno accademico ma, comunque, prestato per oltre sei mesi.

Il trasferimento potrà esse richiesto anche nel corso del terzo anno di permanenza presso la sede universitaria (o facoltà per gli interni) di attuale afferenza.

00A0746

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.